

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO/ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE.

Richiamata:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25/08/2022 avente ad oggetto modifica Regolamento per il conferimento degli incarichi legali e gestione del contenzioso approvato con delibera consiliare n. 32 del 22/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

EMANA

IL SEGUENTE AVVISO

Il Comune di Casal di Principe intende procedere alla costituzione di un Albo/Elenco di avvocati esterni cui attingere, al fine di conferire incarichi di patrocinio legale in controversie in cui l'ente è parte.

Art. 1 — Ente che istituisce l' Albo/Elenco

Comune di Casal di Principe — Settore: Affari Generali, Contenzioso, Demografico ed Elettorale
Indirizzo: via Matteotti 4 - Tel: 0818916609
Pec: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it

Art. 2 — Oggetto

Costituzione di un Albo/Elenco di avvocati esterni cui attingere, al fine di conferire incarichi di patrocinio legale in controversie in cui l'ente è parte.

Per incarico di "patrocinio legale" si intende esclusivamente l'incarico di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferito dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, anche in relazione a negoziazione assistita, mediazione ed arbitrati, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, e nei vari gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

A tal fine, si fa presente che questo Avviso:

-è pubblicato sul sito istituzionale e viene emanato nell'ambito del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perseguendo fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza delle fasi di affidamento del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-non costituisce alcuna procedura concorsuale, non prevede graduatorie né attribuzioni di punteggio, ma la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di eventuale incarico alle condizioni di seguito esplicitate;
-non è impegnativo per l'Ente il quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.

Tale Albo/Elenco è unico e suddiviso, per velocizzare l'indagine finalizzata al conferimento dell'incarico, in sezioni distinte per tipologia di contenzioso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Sezione A — CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato — Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche - Cassazione,

Sezione B — CONTENZIOSO IN MATERIA URBANISTICA

Sezione C — CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace — Tribunale — Corte di Appello — Cassazione

Sezione D ---- CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro: Corte di Appello — Cassazione, compresi anche presso gli organi di mediazione;

Sezione E — CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace — Tribunale — Corte di Appello — Cassazione.

Sezione F ----CONTENZIOSO TRIBUTARIO, FINANZIARIO E SOCIETARIO

L'iscrizione nell'Albo/Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

L' Albo/Elenco così formato avrà valore per tutto l'anno 2023. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Albo/Elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 marzo di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Albo/Elenco in ordine strettamente alfabetico.

Art. 3 — Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda di iscrizione avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, purché in possesso di un'ottima conoscenza della Lingua italiana scritta e parlata;
- non versare nelle condizioni di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;
- assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'organo competente in relazione all'esercizio della propria attività professionale nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda nel presente Albo/Elenco;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, controversie sia giudiziali che stragiudiziali promosse contro il Comune di Casal di Principe;
- essere in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall'esercizio della professione;
- esperienze maturate nelle materie per le quali è richiesta l'iscrizione.

Per la sola assistenza in materia tributaria l'iscrizione all'albo può essere richiesta anche dai soggetti indicati nell'articolo 12 del D.lgs. 546/92 e s.m.i.

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere dichiarati dall'interessato con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di validità dell'Albo/Elenco. Su tali dichiarazioni, verranno effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente, fermo restando che il Comune si riserva di effettuare controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, anche al momento dell'affidamento stesso.

Art. 4 — Modalità di presentazione della domanda di iscrizione

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità esclusivamente mediante l'invio della "DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO/ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE", da inoltrare esclusivamente alla pec dell'Ente protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it entro e non oltre il **20/02/2023**;

La richiesta, compilata con i dati del richiedente e debitamente sottoscritta dovrà contenere l'indicazione delle sezioni cui si richiede l'iscrizione ed essere corredata da:

- 1) fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario dell'istanza;

- 2) curriculum vitae firmato e datato dall'interessato con indicazione dell'esperienze/o specializzazioni nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione con evidenza delle principali cause seguite negli ultimi tre anni.
- 3) Autocertificazione con le modalità di cui al DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. di iscrizione all'albo professionale con indicazione del numero, di insussistenza di cause ostantive a contrarre con la pubblica amministrazione, di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari in relazione all'esercizio della professione;
- 4) Dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del vigente regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali sopra richiamato;
- 5) Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall'articolo 20 del D.lgs. 39/2013;
- 6) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi contro l'ente comunale per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico
- 7) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività forense;

In caso di Società di avvocati e/o professionisti la domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione dei nominativi degli avvocati e del relativo Elenco.

Sono tenuti a presentare domanda anche gli avvocati iscritti nel precedente albo ai fini di aggiornamento della propria iscrizione.

Ogni avvocato, in possesso dei requisiti, potrà chiedere l'iscrizione in un massimo di tre sezioni dell'elenco.

Art. 5 — Iscrizione ed aggiornamento dell'Albo/Elenco

L' Albo/Elenco è sempre aperto all'iscrizione dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti ed è aggiornato a cura dell'Ufficio periodicamente e, comunque, non meno di una volta l'anno, come meglio specificato all'art.2 del presente Avviso.

L'iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

In base all'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, i professionisti in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso verranno iscritti in ordine alfabetico e senza alcun criterio di priorità nelle sezioni dell'Elenco richieste.

L'iscrizione non potrà aver luogo in caso di:

- mancanza, incompletezza, o irregolarità dei dati richiesti o dichiarati;
- mancanza degli allegati;
- assenza della sottoscrizione.

È obbligo del professionista iscritto comunicare ogni Variazione circa i dati dichiarati.

Art. 6 - Recesso e cancellazione dall' Albo/Elenco

Il possesso di tutti i requisiti indicati costituisce condizione necessaria per il mantenimento nell' Albo/Elenco e per la valutazione dell'affidamento dell'incarico.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell' Albo/Elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

Sarà comunque disposta la cancellazione dei professionisti che:

- 1) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nei confronti del Comune di Casal di Principe;
- 2) abbiano patrocinato, durante la vigenza di un incarico, giudizi contro il Comune di Casal di Principe
- 3) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo/Elenco;
- 4) abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- 5) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato e/o rinunciato all'incarico in fase successiva all'affidamento;
- 6) siano destinatari di procedimenti conclusi in via definitiva con provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine Professionale di appartenenza

Art. 7 - Modalità di conferimento degli incarichi

Il conferimento dell'incarico verrà effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 3 del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi legali e gestione del contenzioso approvato con delibera consiliare n. 26 del 25/08/2022 a cui si rinvia;

L'affidamento si perfeziona ad intervenuta esecutività della Determinazione del Responsabile di Settore. Con l'accettazione dell'incarico il professionista assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.

Art. 8 - Determinazione e pagamento del compenso

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 247/2012, il compenso professionale verrà stabilito secondo quanto previsto dall'articolo 4 del citato regolamento e comunque in maniera non superiore alla misura minima desumibile dal disposto del DM 55/2014 e s.m.i.

Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti, ivi compresi gli eventuali domiciliatari, o a società professionali, questi matureranno un unico compenso.

Il compenso riconosciuto al professionista sarà liquidato, previa verifica del Responsabile di Settore, dietro presentazione di fattura elettronica preceduta da proposta di parcella contenente descrizione dettagliata dell'attività svolta.

Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura elettronica, con accredito sul conto corrente che verrà indicato dal professionista.

Si riconosce il pagamento di acconti rispetto a quanto complessivamente pattuito nel preventivo originario tramite fattura elettronica emessa a titolo di acconto, per le attività effettivamente svolte fino alla data della suddetta fattura. E' in ogni caso escluso l'acconto al momento del conferimento dell'incarico, fatte salve eventuali spese vive da anticipare.

il pagamento a saldo avverrà alla conclusione del giudizio e non potrà essere superiore rispetto a quanto preventivato in sede di affidamento dell'incarico, fatti salvi i casi in cui, per documentati motivi sopravvenuti, si rendano necessari in corso di causa integrazioni di spesa, che dovranno essere specificatamente e dettagliatamente motivate ed approvate con apposito atto.

Art. 9 - Obblighi del professionista.

Il professionista cui venga affidato l'incarico di difesa si obbliga:

- 1) a collaborare con il Responsabile del Settore competente per l'oggetto del procedimento giudiziario e a fornire aggiornamenti puntuali sulle attività inerenti il mandato ricevuto al compimento di ogni attività processuale svolta, con la trasmissione dei relativi atti e comunicazione delle date e degli esiti delle udienze;
- 2) a comunicare prontamente all'Ente l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato, come prevista dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;

- 3) a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
- 4) a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale, ivi compresa la registrazione della sentenza, e del recupero stragiudiziale delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;

Si fa presente che:

-in caso di sentenza sfavorevole per L'Ente, il professionista deve dare tempestiva comunicazione, unitamente a un parere indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, dell'indicazione del termine per impugnare, nonché di una Valutazione complessiva, anche per quanto riguarda gli effetti economici, sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;

-in caso di sentenza favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, per l'attività di recupero crediti in fase stragiudiziale. Si precisa che per l'eventuale recupero coattivo delle somme derivanti da sentenze favorevoli, l'Ente procederà ad affidamento di nuovo incarico senza essere obbligato a confermare il medesimo legale.

Inoltre, in caso di esito favorevole della lite, qualora l'importo complessivo riconosciuto per la prestazione risulti inferiore alle spese liquidate dal Giudice in sentenza, sarà riconosciuto quest'ultimo importo, detratto l'acconto (che non può essere superiore al 20% dell'ammontare complessivo) ed i saldi parziali eventualmente corrisposti, a condizione che il soccombente abbia provveduto al pagamento e la somma sia stata effettivamente incassata dal Comune.

Art. 10 - Pubblicazione e Comunicazioni

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio online nonché sul sito istituzionale dell'Ente. Tale Avviso è trasmesso inoltre agli Ordini degli Avvocati della Regione Campania che ne cureranno la relativa diffusione.

L'Ente si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet e non provvederà a comunicazioni personali.

Art. 11 - Clausola di salvaguardia

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale. Le domande di iscrizione pervenute non vincolano l'Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. Le medesime e la documentazione allegata hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all'iscrizione nell'Albo/Elenco e dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Con la domanda di iscrizione i professionisti, singoli o associati, accettano senza riserve quanto disposto nel presente Avviso.

L'Ente si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.

Art. 12 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite, garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l'Ente non è tenuto a pubblicare alcuni dati personali ed il curriculum vitae dei soggetti incaricati sul sito istituzioni. La richiesta di iscrizione all'Albo di cui al presente Avviso vale quale accettazione e consenso a tale trattamento, il cui compresa la pubblicazione di cui sopra.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il dott. Cosentino Palmiro Giovanni in qualità di Responsabile titolare di P.O del Settore Affari Generali, Contenzioso, Demografico ed Elettorale dell'Ente in virtù del decreto sindacale prot.21072 del 06/08/2020, il quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi, come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 della L. 241/1 990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE

Dott. Cosentino Palmiro Giovanni

